

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 244/CGF – RIUNIONE DEL 29 APRILE 2010**

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.3.2011 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACICATENA/NISSA FOOTBALL DEL 27.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso che:

- la A.C.R.D. Acicatena ha proposto reclamo avverso le sanzioni della squalifica del proprio campo di gioco sino al 31.3.2011, con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse e dell'ammenda di € 10.000,00, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010.

La terna arbitrale ha riferito che, nel corso del secondo tempo (50° minuto) ed al termine della gara in epigrafe, due persone, individuate quali addette allo stadio della società reclamante ed alcuni sostenitori della stessa, li hanno dapprima ripetutamente ingiuriati, offesi, seriamente minacciati e poi colpiti con calci e pugni.

Inoltre si legge, sempre nei referti ufficiali, che anche l'osservatore arbitrale è stato colpito da una pallonata e da uno schiaffo quando si trovava, insieme alla terna arbitrale, nello spogliatoio la cui porta (che era stata chiusa a chiave dall'interno) era stata violentemente divelta dai sostenitori per penetrarvi.

La A.C.R.D. Acicatena, pur ammettendo in parte la responsabilità dei propri sostenitori nonché degli addetti al campo, chiede a questa Corte una congrua riduzione della squalifica del campo e dell'ammenda sottolineando, nei propri motivi di doglianza, che non ha trovato una giusta valutazione, in sede sanzionatoria, il fattivo comportamento dei propri calciatori e dirigenti che si sono prodigati per cercare di riportare la calma invocando, sul punto, la concessione delle attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S.

Tanto premesso, la Corte osserva.

Gli episodi contestati alla società reclamante sono chiaramente riportati e provati dai rapporti degli ufficiali di gara.

Il reiterato comportamento violento, irrispettoso, offensivo e minaccioso da parte dei sostenitori della A.C.R.D. Acicatena nei riguardi della terna arbitrale e dell'osservatore, rappresentano episodi di tale gravità da meritare la conferma delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, anche in considerazione della recidiva reiterata e specifica della società per fatti analoghi avvenuti durante il campionato in corso.

La doglianza, infine, della reclamante, circa la mancata concessione, da parte del giudice di prime cure, delle attenuanti a seguito della fattiva collaborazione dei propri dirigenti e calciatori, non può trovare positivo accoglimento in quanto non risultante nei rapporti ufficiali di gara, atti forniti di fede probatoria privilegiata normativamente.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO U.S. BORGIO A BUGGIANO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLEVERDE RICCIONE/BORGIO A BUGGIANO DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 08.04.2010)

Il 14.3.2010 si svolgeva la gara Valleverde Riccione/Borgio a Buggiano, Campionato Nazionale Serie D Girone D, terminata con il punteggio di 0-2, all'esito della quale la società Valleverde in data 15.3.2010 preannunciava reclamo in ordine alla sua regolarità.

Con motivi inviati il successivo 17.3.2010 la società reclamante rilevava che avevano preso parte all'incontro nelle file della squadra avversaria due calciatori – Rummolo Gabriele n. 5 e Di Giusto Lorenzo n. 2 – e l'allenatore – Bicchierai Roberto – tutti squalificati per una giornata, ai sensi del Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010.

Nel ricorso veniva posto in rilievo che la squalifica doveva essere scontata a partire dal 4.3.2010, non avendo successivamente a tale data la società Borgio a Buggiano disputato alcuna gara.

Ed infatti in riferimento alla gara del 7.3.2010 tra Borgio a Buggiano e Bikkembergs Fossombrone non poteva ritenersi scontata la sanzione disciplinare in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 131 dell'8.3.2010) aveva comminato la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 la penalizzazione di 1 punto in classifica e la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, a carico della società Borgio a Buggiano in considerazione della rinuncia a proseguire l'incontro.

In considerazione di ciò chiedeva in applicazione dell'art. 22 comma 5 C.G.S., in base al quale se una società rinuncia a disputare un incontro al quale il calciatore squalificato non poteva partecipare proprio in virtù della sanzione disciplinare, il calciatore deve scontarla nella gara immediatamente successiva.

A questo proposito nell'impugnazione veniva fatto presente che anche la gara dell'11.3.2010 Virtus Castelfranco/ Borgio a Buggiano era stata rinviata e quindi in applicazione del sopra richiamato principio di cui all'art. 22 C.G.S. la prima gara utile in cui scontare la sanzione era appunto quella del 14.3.2010 Valleverde Riccione/Borgio a Buggiano.

Da ciò conseguiva, appunto, l'irregolare posizione dei due calciatori e dell'allenatore, con la conseguenza che doveva essere irrogata la sanzione della perdita della gara a carico della società Borgio a Buggiano, assegnando alla reclamante la vittoria per 3-0.

La società Borgio a Buggiano inviava al Giudice Sportivo le proprie controdeduzioni, chiedendo preliminarmente la sospensione di ogni decisione sul presupposto che l'esito della gara Borgio a Buggiano/Bikkembergs Fossombrone era ancora *sub iudice* avendo proposto la società

reclamo alla Corte di Giustizia avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 131 dell'8.3.2010 citato.

Sottolineava a questo proposito che i calciatori Rummolo e Di Giusto non avevano disputato la gara del 7.3.2010 Borgo a Buggiano/Bikkembergs Fossombrone così come non era stato schierato l'allenatore Bicchierai.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 153 dell'8.4.2010) accoglieva il reclamo infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara, così assegnando alla reclamante la vittoria per 3-0.

Il Giudice Sportivo osservava come fossero fondate le motivazioni della reclamante Valleverde non potendosi ritenere come validamente scontata la squalifica nell'ambito della gara del 7.3.2010 avendo la società Borgo a Buggiano rinunciato a proseguire l'incontro con la Bikkembergs Fossombrone, di tanto che la rinuncia aveva portato alle sanzioni di cui al Com. Uff. n. 131 del 8.3.2010, dovendo quindi essere scontata la sanzione nella gara successiva a quella del 7.3.2010 e ciò anche in considerazione del fatto che le sanzioni irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva, pur se contro di esse sia stato proposto reclamo, siano immediatamente esecutive

Proponeva impugnazione la società Bikkembergs Fossombrone che chiedeva l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale nella seduta del 20.4.2010 (cfr. Com. Uff. n. 225/CGF) ritenendo come il Giudice Sportivo avesse errato nel ritenere che alla gara Borgo a Buggiano e Bikkembergs Fossombrone fosse applicabile il principio di cui all'art. 22 comma 5 C.G.S. non avendo la società rinunciato.

E dovendosi applicare il principio che nell'ambito della prosecuzione delle gare interrotte i calciatori squalificati non possono essere schierati nella prosecuzione, spiegando pieno valore a tutti gli effetti il loro non impiego, così come previsto dall'art. 22 comma 4 e non comma 5 C.G.S..

Ragionare a contrario porterebbe alla conseguenza del tutto irragionevole in base alla quale gli squalificati scontrerebbero due turni dovendo essere esclusi sia nella gara contro Bikkembergs Fossombrone che in quella contro il Valleverde Riccione.

Tutto ciò premesso osserva la Corte come il ricorso sia fondato con ciò dovendosi annullare la decisione del Giudice Sportivo.

Così come infatti posto in rilievo nell'impugnazione questa Corte a Sezioni Unite ha disposto con il citato Com. Uff n. 225/CGF la prosecuzione della gara tra il Borgo a Buggiano e Bikkembergs Fossombrone.

Da ciò consegue che - così da come risulta dalla distinta di gara - non avendo i calciatori Rummolo e Di Giusto e l'allenatore Bicchierai preso parte alla detta gara, che deve proseguire con le medesime formazioni schierate al momento dell'interruzione, non potendo pretendere parte alla prosecuzione stessa gli squalificati, che nell'ambito, appunto, di detta partita debba essere computata la squalifica comminata, essendo così del tutto regolare l'impiego dei sopra menzionati nel corso della successiva gara del 14.3.2010 tra Valleverde Riccione e Borgo a Buggiano.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Borgo a Buggiano 1920 di Buggiano (Pistoia), annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELL'A.S.D. SANSTINOCORBOLONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANSTINOCORBOLONE/JESOLO DEL 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 59 dell'8.4.2010)

L'A.S.D. Sanstinocorbolone ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. e/o revisione del provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto in data 8 aprile 2010 (Com. Uff. n. 59 punto 5. 2 .2) con il quale non è stata

presa in esame l'opposizione presentata dalla società avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale che ha dichiarato inammissibile avendo "appurato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l'attestazione di avvenuto invio di copia dell'opposizione alla società controparte, come disposto dall'art. 33 comma 5 C.G.S."

A sostegno della impugnativa la ricorrente ha prodotto la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata tempestivamente spedita alla società A.C.D. Jesolo con la quale è stato trasmesso il ricorso alla stessa nonché ha dedotto la circostanza che all'udienza della Commissione Disciplinare Territoriale non sono stati sentiti il Presidente e il Segretario della stessa ricorrente nonostante ne avessero fatto richiesta e conseguentemente non hanno potuto produrre copia di detta documentazione.

Il ricorso è fondato e va accolto ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 comma 4 e 39 lettere c) e d) C.G.S..

Infatti è stata accertata la spedizione e il ricevimento della raccomandata alla controparte nonché il fatto che gli esponenti societari non hanno potuto produrre la documentazione in loro possesso in quanto non sentiti all'udienza di discussione.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sanstino Corbolone di Annone Veneto (Venezia), annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità e rimette gli atti alla competente Commissione Disciplinare per l'esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO ALBIGNASEGO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR DAMIANO DAMIANI;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER UNDICI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE JACOPO PAVELLI;**
- SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/ALBIGNASEGO CALCIO DEL 10.4.2010**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.4.2010)

La Albignasego Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale in data 12.4.2010 (Com. Uff. n. 96) con riferimento alla gara contro la Montebelluna Calcio S.r.l. del 10.4.2010 e consistenti nella squalifica:

- per sette gare effettive del signor Damiani Damiano con la seguente motivazione "allontanato per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco in occasione dell'espulsione di un calciatore della propria squadra ed aver, nell'occasione, profferito all'arbitro frase offensiva, si sedeva in panchina e costringeva l'Arbitro ad intervenire per invitarlo ad abbandonare il terreno di gioco". Nell'occasione reiterava le offese al Direttore di gara. Alla ripresa del gioco si posizionava all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi e impartiva disposizioni ai propri calciatori. Allontanato nuovamente dal Direttore di gara, reiterava le offese all'indirizzo del medesimo. Successivamente si posizionava all'esterno del recinto di gioco, e in più occasioni, profferiva frasi offensive all'indirizzo dell'Assistente arbitrale";

- per undici gare effettive del calciatore Pavelli Jacopo con la seguente motivazione "espulso per doppia ammonizione", alla notifica del provvedimento disciplinare profferiva frasi offensive all'indirizzo del Direttore di gara e, ponendo le mani sul petto dello stesso, lo spingeva facendolo arretrare di tre passi. Si rendeva necessario l'intervento di due compagni di squadra per farlo allontanare. Giunto all'altezza dell'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, profferiva frasi offensive all'indirizzo del Direttore di gara per circa 5 minuti. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) e d) C.G.S."

A sostegno del suo ricorso diretto ad ottenere una riduzione delle squalifiche la ricorrente ha affermato che le sanzioni risultano sproporzionate rispetto ai fatti verificatisi.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai soggetti sanzionati è stato puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro designato ed è tale da non giustificare alcuna modifica o riduzione delle sanzioni comminate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Albignasego Calcio di Albignasego (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARCANGELO PANICO SEGUITO GARA RIETI/TAVOLARA CALCIO DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 14.4.2010)

Con atto del 20.4.2010 la società F.C. Rieti S.r.l. interponeva rituale e tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 155 del 14.4.2010) con la quale l'organo di prime cure irrogava al calciatore Arcangelo Panico la sanzione sportiva della squalifica per 3 gare effettive quale conseguenza di comportamento antidisciplinare posto in essere in campo nei confronti di un avversario.

La reclamante deduceva a sostegno l'assenza di connotati violenti caratterizzanti la condotta del Panico il quale, in risposta a provocazione verbale dell'avversario, che avrebbe ingiuriato ed offeso anche la sua famiglia, *“allungava il proprio braccio senza intento violento verso il calciatore avversario per rappresentare il proprio fastidio ed allontanarlo. Quest'ultimo cadeva a terra ma non subiva alcun danno fisico”* Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riqualificazione del fatto contestato semplicemente come antisportivo con applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. ovvero 2 turni di squalifica ritenuti congrui anche alla luce di altri episodi pressoché identici esposti nel medesimo Comunicato impugnato.

Il ricorso deve essere respinto.

La C.G.F. – III Sezione giudicante – osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l'episodio in discussione. Il calciatore Panico all'8 minuto del primo tempo, quindi anche in una fase della gara certamente non caratterizzata da *vis agonistica* accentuata, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo l'avversario. Tale episodio ricadeva sotto la diretta visione dell'Arbitro che provvedeva ad espellere il Panico.

Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva del referto.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C Rieti s.r.l. di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MICHELE PIETRELLA SEGUITO GARA L'AQUILA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010)

Con preannuncio del 22.4.2010 la società A.S.D. L'Aquila Calcio 1927 formalizzava richiesta di accesso agli atti della gara L'Aquila/Renato Curi Angolana del 18.4.2010 in esito alla quale, il

Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010) aveva inflitto al calciatore Michele Pietrella la sanzione della squalifica per due turni “per avere al termine della gara, tenuto un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell’Arbitro”.

In particolare il tesserato Pietrella, stando a quanto è possibile rilevare dal referto arbitrale si avvicinava al direttore di gara nel tunnel direzione spogliatoi e gli ripeteva ironicamente la frase “*bravo ci hai fatto perdere*”.

La Segreteria della C.G.F., trasmetteva gli atti ufficiali della gara *de qua* alla compagine abruzzese con atto del 23.4.2010; successivamente pervenivano tempestivi motivi di reclamo attraverso i quali, sostanzialmente, si richiedeva una riqualificazione del fatto contestato e sanzionato in prime cure, come del tutto legittimo in quanto espressione pacifica del diritto di critica nei confronti dell’operato dell’arbitro con riduzione della squalifica inflitta ad una sola giornata di gara.

Tanto premesso la C.G.F. ritiene lo spiegato gravame non meritevole di accoglimento e ciò sulla scorta dei due rilievi.

Il primo: la contestazione della direzione di gara è pacifica ed ammessa dalla reclamante la quale afferma nel proprio ricorso che alcuni suoi dirigenti e tesserati hanno violentemente sfogato la loro frustrazione e rabbia per l’esito negativo dell’incontro, verso l’incolpevole terna arbitrale (circostanze tutte refertate e agli atti); il secondo: l’espressione utilizzata dal calciatore Pietrella, ad un’attenta valutazione, peraltro già effettuata dal primo Giudice, deve considerarsi certamente lesiva della onorabilità e professionalità del direttore di gara al quale si imputa di aver, attraverso le sue decisioni, “orientato” l’esito della gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Aquila 1927 dell’Aquila.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete